

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 56/43/2012**

### **FATTO**

In data 27/6/2009, l'avv. De. Fr. Gi. notificava ricorso contestando la nullità della cartella di pagamento n. Omissis - emessa da Equitalia Esatri Esazione Tributi S.p.A. di Milano il 28/4/2008 con la quale si richiedeva il versamento dell'importo di € 55.593,67 - per inesistenza della notifica ed infondatezza della pretesa. La cartella di pagamento in questione fu ritirata all'Ufficio Postale di Vizzolo Predabissi, in data 22/4/2009, da un familiare dell'odierno contribuente.

Nello specifico, l'importo contestato faceva riferimento alla dichiarazione modello Iva 2006 presentato per il periodo d'imposta 2005; omessi o carenti pagamenti Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef ed Irap in relazione al mod. Unico 2005 presentato per il periodo d'imposta 2004.

L'avv. De. Fr. faceva notare che nel calcolo dell'Iva, l'Ufficio aveva attribuito all'anno di imposta 2005 la dichiarazione Iva presentata il 27/2/2007, relativa invece all'anno di imposta 2006; mentre per quanto riguarda l'Irap e l'Add. Reg. Irpef, il credito d'imposta vantato era largamente superiore all'imposta pretesa.

A questo punto si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia chiedendo il rigetto dell'impugnazione e contestuale condanna del ricorrente alle spese del giudizio. In particolare, l'Ente impositore affermava che la notifica era stata correttamente eseguita a mezzo posta e la cartella conteneva tutte le informazioni necessarie ad individuare la natura della pretesa fiscale.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 26, con sentenza n. 199/26/10, pronunciata il 24/3/2010 e depositata il 19/5/2010, respingeva il ricorso compensando le spese di giudizio.

Con atto di appello, regolarmente notificato, il contribuente De. Fr. richiedeva la totale riforma della sentenza impugnata; in via preliminare, la nullità della notificazione e l'inesistenza giuridica dell'atto impugnato; nel merito, l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento perché illegittima ed infondata, nonché di disporre, occorrendo, il rimborso, con gli interessi e la rivalutazione monetaria, di tutte le somme corrisposte in pendenza di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate contro deduceva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, in quanto legittimi e fondati i presupposti della cartella esattoriale; inoltre, l'Ente accertatore chiedeva la condanna dell'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.

### **DIRITTO**

La questione verte sulla legittimità e fondatezza della cartella esattoriale emessa da Equitalia Esatri Esazione Tributi S.p.A.

Va, subito, detto che la cartella di pagamento spedita al ricorrente Del Franco non è stata notificata nelle forme di legge (ex artt. 148 e 149 c.p.c. e art. 3, co. 2, l. n. 890/1982), ma inviata con una semplice raccomandata. Ed invero, come si evince dagli atti di causa, la relata di notifica non è stata compilata in quanto manca il numero cronologico del notificatore sulla busta, della sottoscrizione o firma dello stesso sulla busta, della firma del responsabile dell'emissione della cartella. Inoltre, si fa presente che la cartella di pagamento porta la relata di notifica sul frontespizio anziché in calce.



Su tale aspetto, la giurisprudenza tributaria è di recente intervenuta dichiarando "inesistente la notifica della cartella inviata a mezzo posta direttamente da Equitalia e senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge ex art. 26, co. 1, DPR n. 602/1973" (Comm. Trib. Prov. Lecce, sent. n. 436/02/10; Comm. Trib. Reg. Milano, sent. n. 61/22/10).

Ne consegue, dunque, l'inesistenza dell'atto rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Difatti, deve essere rilevato che essendo stata del tutto pretermessa l'attività dell'ufficiale della riscossione, la presunta notificazione dell'atto è degradata a rango di semplice comunicazione effettuata direttamente dalla parte Equitalia Esatri, soggetto tenuto al recupero del presunto credito, per cui è da ritenersi giuridicamente inesistente. Sul punto, i Giudici di legittimità con sentenza n. 563 del 21/1/1994 hanno ribadito che "la notificazione è valida solo se effettuata dai soggetti specificamente abilitati a farlo e nelle forme e con le modalità specificamente previste, con la conseguenza che la notificazione eseguita da soggetti non specificamente abilitati è giuridicamente inesistente, senza quindi possibilità di sanatoria".

A ciò si aggiunge che il legislatore ha espressamente disposto che la notifica deve essere eseguita non più dall'esattore, ma da soggetti rigorosamente indicati: ufficiali della riscossione, altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti di polizia municipale (art. 26 DPR n. 602/73).

In definitiva, la notifica a mezzo posta rimane, ma resta la necessità che a servirsene siano esclusivamente i soggetti individuati e non altri. L'intermediazione necessaria, fra concessionario e contribuente, di un soggetto abilitato allo svolgimento delle relative operazioni, rappresenta il tratto distintivo delle notificazioni in senso stretto, differenziandosi dalle altre misure di semplice conoscenza.

Per quanto riguarda il merito della questione, dalla documentazione offerta in comunicazione dal contribuente risulta evidente che la dichiarazione Iva presentata il 28 febbraio 2007, coincidendo con l'ultimo giorno utile per la sua presentazione, era relativa al periodo d'imposta 2006. Pertanto, l'interpretazione dell'Ufficio il quale ha affermato che la dichiarazione Iva del 28.02.2007 (relativa all'anno d'imposta 2006) ha sostituito quella presentata con il Modello Unico del 31.10.2006 (relativa all'anno d'imposta 2005) risulta errata.

Inoltre, dal Modello Unico 2005, così come depositato in atti, si evince un credito d'imposta Irpef di euro 6.403 ed un credito d'imposta Iva di euro 4.665,00, per un totale di euro 11.068,00 che compensano largamente il preteso credito dell'Ufficio. In buona sostanza, l'erario ha incassato un'eccedenza di imposta di euro 11.068,00 ma ha omissis di compensare con detta eccedenza il minor debito del contribuente per Irap (euro 7.900,00) e addizionale regionale all'Irpef (euro 57,00).

Infine, si ritiene debbano essere compensate le spese di lite ex art. 92 c.p.c. in ragione della particolarità della questione ed attesa la difficoltà nell'interpretazione dei presupposti giuridici del provvedimento tributario emesso.

#### **PQM**

La Commissione accoglie l'appello nel merito; spese compensate.